

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto il Decreto Sindacale n. 690/2025 del 30/12/2025 con cui la scrivente è stato nominato Dirigente del Settore Servizi Sociali, Istruzione, Sport, Cultura, Turismo, Ced – Provveditorato;

Vista la Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 1/2025 del 28/02/2025 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'articolo 170, comma 1, del D.Lgs 267/2000, il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2025-2027;

Visto che con Decreto Ministeriale del 24 dicembre 2025 è stato approvato il differimento al 28 febbraio 2026 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 degli enti locali, pubblicato in GU Serie Generale n.302 del 31/12/2025

Vista la Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 5/2025 del 25/03/2025 di approvazione del Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027;

Premesso che :

-Ai sensi delle “Disposizioni in materia di Affidamento Familiare” approvate con Deliberazione della Commissione straordinaria 150 del 06/11/2014 l'Amministrazione riconosce un contributo economico alle famiglie affidatarie di minori in carico ai servizi sociali del Comune di Giugliano in Campania

-l'affidamento familiare del minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo è previsto e regolamentato dalla Legge n.149/2001 “Modifiche alla Legge n. 184/1983 recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», che assicura il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore;

-l'affidamento familiare è uno strumento di aiuto e sostegno a favore del minore che si trova momentaneamente privo di un ambiente familiare idoneo a garantire cura, istruzione ed educazione e va attivato in maniera prioritaria rispetto al collocamento degli stessi in strutture residenziali;

-l'affidamento familiare così come riportato dalle Linee d'indirizzo regionale per l'affidamento familiare di cui Delibera n. 644/04 della Giunta Regionale Campania, può essere intra-familiare o etero-familiare in base al collocamento del minore, nonché a tempo determinato, indeterminato (se disposto ai sensi degli art330 e 333 c.c.) sine die o part time;

-gli affidatari si impegnano a provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affidamento, nonché a mantenere ed incrementare validi rapporti con la famiglia naturale, sempre che non ostino, nei singoli casi controindicazioni specifiche di tipo psicologico o giuridico, a mantenere valide condizioni ambientali (igiene, sicurezza e salubrità dell'alloggio), ad assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento con particolare riguardo alle condizioni psicofisiche ed intellettive, alla socializzazione ed i rapporti con la famiglia di origine;

-La famiglia affidataria che accoglie un bambino ha diritto a ricevere un contributo economico per sostenere le spese di mantenimento

- Il contributo può essere riconosciuto unicamente per gli affidamenti familiari disposti con provvedimento dell'ente locale o con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

- I nuclei familiari beneficiari del contributo si impegnano a partecipare a tutte le attività di sostegno ed accompagnamento all'affido organizzate dal Servizio Sociale.

L'Ambito N14 riconosce alle famiglie affidatarie un contributo economico mensile a sostegno delle spese necessarie all'educazione, alla cura ed al sostentamento dei minori loro affidati, indipendentemente dalle condizioni economiche generali del nucleo familiare.

- Per l'anno 2026-2027 la misura del contributo economico mensile alle famiglie affidatarie è fissato nella misura di € 250,00 per il primo minore affidato a ciascun nucleo familiare ed € 100,00 per ogni ulteriore affidamento successivo al primo.

- Per gli affidamenti part-time non è prevista l'erogazione di alcun contributo economico alle famiglie, a meno che l'affido stesso non abbia una durata pari o superiore a sei mesi. In tal caso verrà riconosciuto alla famiglia affidataria un contributo economico di entità pari al 50% di quello previsto al capoverso precedente.

Tale importo potrà essere eccezionalmente integrato in quei casi in cui l'affido presenti problematiche specifiche che, a giudizio del Servizio Affidato Territoriale e sulla scorta della redazione di un apposito progetto di intervento personalizzato, possano comportare un peso economico aggiuntivo per la famiglia affidataria.

-Il contributo mensile viene erogato anche nei casi di affido intra-familiare.

- Ai sensi della Circolare Regionale n. 8078 del 17/06/1998, l'Ente Locale competente all'erogazione del contributo alla famiglia affidataria è identificato, salvo le specifiche competenze delle Amministrazioni Provinciali, nel Comune di residenza dell'esercente la potestà genitoriale (art. 45 Cod. Civ. ed art. 23 del DPR 616/77). Nel caso di minori figli di genitori divorziati o separati residenti in due Comuni diversi, la competenza è di entrambi i Comuni purché entrambi i genitori conservino la potestà genitoriale.

- Per gli affidamenti intrafamiliari il contributo potrà essere erogato fino a pronuncia definitiva di

decadenza della responsabilità genitoriale da parte della Autorità Giudiziaria con conferma dell'affidamento a parenti entro il quarto grado. Infatti, in tali fattispecie il minore entra a far parte in via definitiva nel nucleo familiare affidatario e pertanto le eventuali condizioni di disagio economico della famiglia nel suo complesso devono trovare risposta negli strumenti di sostegno al reddito e di contrasto alla povertà predisposti in via generale per le famiglie in tali condizioni.

Dato atto che:

- Per l'anno 2026-2027 la richiesta dell'Affido potrà essere presentata attraverso presentazione di domanda da effettuare direttamente al settore servizi sociali
- Occorre pertanto predisporre Avviso per la presentazione delle istanze per avere diritto al beneficio "Affidi Familiari" e approvare lo schema di domanda secondo il Fac simile Allegato A

- Le richieste di contributo economico per l'anno 2026 – redatte secondo il fac-simile Allegato A possono essere presentate a partire dal 01/03/2026 entro e non oltre il 10/03/2026 presso il Protocollo del Comune

di Giugliano in Campania Corso Campano 200 o via pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.giugliano.na.it

L'istanza va compilata e sottoscritta da entrambi i soggetti della coppia affidataria che verranno identificati come soggetti richiedenti.

VISTI;

la Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" il D.Lgs. 165/2001;

- il regolamento comunale
- vista la legge n.149/2001 ex 184/1983

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa,

- 1) Di approvare l'Avviso per la presentazione delle Istanze per Gli Affidi familiari 2026
- 2) di approvare il fac simile di domanda
- 3) che l'avviso in questione una volta approvato e sottoscritto sia contestualmente pubblicato sul sito internet istituzionale Del comune di Giugliano in Campania
- 4) di attestare l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- 5) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione e il rispetto delle norme trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR);
- 6) di adempiere, inoltre, con l'esecutività della determina agli obblighi di trasparenza di cui all'art.37 del D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 e all'art. 1 comma 32 della legge 190/2012.
- 7) di disporre che la presente determinazione, venga trasmessa al responsabile del Servizio Finanziario per gli atti conseguenziali;
- 8) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma recata dall'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000